

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SILVESTRI CHIARA

Seduta del 03/03/2020

FATTO

Estinto anticipatamente, in data 16.10.2019, un contratto di finanziamento da rimborsarsi mediante cessione di quote del trattamento pensionistico, stipulato il 16.6.2014, il ricorrente, insoddisfatto dell'esito infruttuoso del reclamo, si è rivolto all'Arbitro per ottenere la condanna dell'intermediario alla restituzione pro quota degli oneri commissionali non maturati, calcolati con il criterio *pro rata temporis*, quantificati in euro 2.791,91, oltre gli interessi legali; in via subordinata, al rimborso delle predette quote, calcolate secondo equità.

Costitutosi ritualmente nel presente procedimento, l'intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando che: *i)* le "commissioni di attivazione" e le spese di istruttoria non sono rimborsabili, poiché di natura *up front*; *ii)* analogamente, va respinta la richiesta di rimborso della commissione di intermediazione, in quanto l'intermediario ha conferito al mediatore la procura per la sottoscrizione dei contratti relativi ai prodotti finanziari esclusivamente per facilitare il loro collocamento, senza che tale rappresentanza possa in alcun modo compromettere l'indipendenza del mediatore. In ogni caso, osserva che è stata consegnata al cliente la documentazione precontrattuale e che l'incarico conferito contiene una dettagliata informativa circa l'oggetto, gli obblighi del mediatore, le provvigioni e le modalità di pagamento.

L'intermediario ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso; in via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna al rimborso di ulteriori voci costo, ha chiesto di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni pari ad euro 414,38.



Con proprie repliche, parte istante conferma le proprie richieste, precisando che l'importo retrocesso pari ad euro 124,56 è riferibile alla commissione di gestione, richiesta in fase di reclamo, ma non confermata con il ricorso, atteso il predetto rimborso.

Si osserva che in data successiva alla decisione, l'intermediario ha fatto pervenire spontaneamente un'integrazione alle proprie controdeduzioni, e di cui si rileva la tardività. Con detta integrazione, il resistente ha allegato il documento attestante il versamento dei compensi corrisposti all'intermediario, nonché il documento fiscale di riferimento del pagamento, al fine di escludere la ripetibilità delle somme pagate a titolo di intermediazione in presenza di riscontro probatorio del pagamento effettuato.

DIRITTO

La domanda formulata dal ricorrente concerne l'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri commissionali connessi al finanziamento, anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito.

Il diritto vantato dall'istante trae fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1, lett. e) , tub, che indica la nozione di costo totale del credito, ed all'art. 125 *sexies* tub, che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

In ragione del riferimento normativo alla "*vita residua del contratto*", va tenuto conto che l'orientamento consolidato dell'ABF, in linea con la disciplina *sub* primaria della Banca d'Italia (si vedano, in particolare, le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, del 2011 e del 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e del 2011), è nel senso di circoscrivere i costi interessati alla restituzione a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*); il criterio generalmente adottato per quantificare gli importi da restituire, in assenza di altri criteri, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con la decisione dell'11.9.2019 (causa C-383/18), nota come sentenza "Lexitor", la Corte di Giustizia Europea, è stata chiamata a pronunciarsi in relazione alla domanda formulata dal Giudice del Tribunale di Lublino ai sensi dell'art. 267 TFUE, per chiarire la corretta interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, e, in particolare, per chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "*il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

Con la detta sentenza, la Corte ha precisato che l'art. 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*".

Il Collegio di coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con la decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente e articolato principio di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".



“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio aderisce al criterio enucleato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 c.c.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 c.c.).

Ciò premesso ed alla luce principi espressi dal Collegio di coordinamento, la domanda del ricorrente va parzialmente accolta nei termini che seguono.

Innanzitutto, occorre rilevare che la commissione di attivazione ha natura *recurring*, atteso che l’attività remunerata con la relativa clausola contrattuale appare riferibile tanto alla fase della stipulazione del contratto di finanziamento, quanto alla sua successiva fase di esecuzione (ad es.: il “*passaggio dello stesso cedente ad altri enti pensionistici...*”, o “*i rischi relativi alle ipotesi di rifiuto dell’ente pensionistico ...*”).

La quota non goduta andrà quindi rimborsata secondo il criterio *pro rata temporis*, che è il più logico e, al contempo, il più conforme al diritto ed all’equità sostanziale (si veda, Coll. coord., dec. n. 6167/2014), per un importo pari ad euro 821,52. A tal riguardo occorre rammentare che il Collegio di coordinamento ha affermato che “*non vi è ragione di discostarsi dai consolidati orientamenti dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti ed agli oneri assicurativi*”.

Con riferimento poi alle spese di istruttoria, tale voce di costo va qualificata *up front*, attesa la natura della clausola che remunera attività riferibile alla fase preliminare del finanziamento.

Analogamente, devono qualificarsi di natura *up front* i costi di intermediazione, in conformità dell’orientamento condiviso dei Collegi; dall’esame della documentazione contrattuale, emerge l’intervento nel contratto di un agente in attività finanziaria che sottoscrive lo stesso al fine della identificazione del cliente, nonché il conferimento di incarico al mediatore creditizio, in virtù di relativo contratto depositato in atti dall’intermediario sottoscritto contestualmente al contratto di finanziamento. A tal riguardo, risulta inoltre l’intervenuto pagamento da parte dell’intermediario, e della corrispondente emissione di fattura, anche tali attività nella quasi contestualità alla stipula del prestito.

Non di meno, tanto la commissione intermediazione, tanto le voci di costo relative alle spese di istruttoria andranno retrocesse in linea con l’orientamento recentemente espresso dal Collegio di coordinamento, nel senso che “*tutti i costi del credito correlati o non alla durata residua del contratto ... sono riducibili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento*” (Coll. coord. 26525/2019) e che “*il diritto alla riduzione del credito*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

coinvolge anche i costi up front al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con altri costi", e che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile (...) può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Questa soluzione, invero, appare allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi *recurring* e della diversa natura della controprestazione resa e trova, altresì, un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione" del costo del credito, sancito nell'abrogato art.8 della Direttiva 87/102, di cui l'art.16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva (cfr., Coll. coord., cit).

Ne discende, quindi, che l'intermediario sarà tenuto a versare l'importo di euro 136,14 per spese di istruttoria ed euro 821,52 per commissione di attivazione, calcolate come detto, "in proporzione agli interessi".

Sicché tenuto conto che il contratto di finanziamento è stato estinto anticipatamente in corrispondenza della quarantottesima rata su centoventi rate del piano di rimborso e degli importi già retrocessi, l'intermediario sarà tenuto a corrispondere la somma complessiva di euro 1.809,10, a cui andranno applicati gli interessi legali a far data dal reclamo, che costituisce l'atto formale di messa in mora da parte del creditore (cfr. Coll. Coord., decisione n. 5304/2013).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.809,10, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO